

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 06/03/2026

FATTO

Con ricorso del 31 luglio 2025 (preceduto da rituale reclamo, negativamente riscontrato dall'intermediario) l'istante si è rivolto a codesto Collegio rappresentando – attraverso il deposito di apposita documentazione – che nel 2022 sottoscriveva con una società un contratto per la fornitura del servizio di assistenza su un impianto fotovoltaico e aderiva al cd. progetto ecobonus, che avrebbe comportato la sostituzione della caldaia, delle valvole termostatiche e la fornitura di 25.000 kw di energia elettrica ad una tariffa promozionale.

Il primo contratto non aveva seguito, mentre la consegna e l'installazione risultavano essere state parziali.

Riferiva, peraltro, che ad ottobre del medesimo anno l'offerta promozionale veniva interrotta.

La somma dovuta dal ricorrente veniva corrisposta tramite l'accensione di un finanziamento da parte della resistente, da restituire in n. 72 rate a tasso zero.

A fronte dell'inadempimento della società fornitrice, già messa in mora, il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 125 *quinquies* TUB, chiedendo la *“risoluzione del contratto di finanziamento e rimborso integrale delle rate riscosse”*.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha evidenziato di avere concluso con la società fornitrice una convenzione commerciale che prevedeva la possibilità per la clientela di sottoscrivere con il resistente un finanziamento finalizzato all'acquisto del bene offerto dalla società.

In data 20/07/2022 riceveva, per il tramite della società convenzionata, il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto dal ricorrente per un importo totale di euro 9.055,00, finalizzato all'acquisto di beni venduti dalla società.

L'intermediario provvedeva all'addebito della prima rata del finanziamento in data 15/12/2022 (e, pertanto, cinque mesi dopo la sottoscrizione del contratto), allo scopo anche di consentire alle parti di procedere alla rituale consegna e installazione.

Solo in data 06/06/2024, a distanza di ben due anni dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento ed ad un anno e mezzo dalla decorrenza del contratto, il ricorrente inviava alla società fornitrice e all'intermediario una diffida ad adempiere e messa in mora.

Nella circostanza, la diffida richiama diversi contratti sottoscritti con la società, ma non collegati al contratto di finanziamento e, pertanto, l'intermediario precisava che *“la fornitura di energia e gas non solo non era e non è nota [all'intermediario], ma è altresì del tutto estranea al contratto di finanziamento. Per tali motivi, il contratto di credito resta valido ed efficace.”*

In tale contesto, il resistente ha ribadito che l'oggetto del contratto di finanziamento è esclusivamente la “detrazione climatizzazione”, come può facilmente desumersi dal confronto tra le *Condizioni di Acquisto* della Proposta di acquisto, contratto n. 20377/C, e le *Condizioni Economiche del prestito finalizzato* nonché il *SECCI* del contratto di finanziamento finalizzato.

Ha, in tale direzione, rilevato che il finanziamento non riguarda alcuna fornitura di energia elettrica, considerato che trattasi di contratto sottoscritto separatamente da quello di acquisto ed installazione dei ben finanziati dall'intermediario.

Ed a riprova, ha precisato che il ricorrente ha inserito in un unico file il contratto sottoscritto con altra società, controparte diversa da quella fornitrice.

Inoltre, il contratto finanziato non include alcun servizio di assistenza su impianti fotovoltaici.

Per tale ragione, venivano riscontrati i reclami della parte ricorrente all'interno dei quali si reiteravano le motivazioni del diniego, richiedendo – senza riscontro – la perizia di un professionista.

In proposito, l'intermediario ritiene rilevante la mancata allegazione al ricorso di prove, perizia e/o relazione che possano dimostrare le dichiarazioni del ricorrente sull'inadempimento del fornitore e che, oltretutto, anche che la gravità dell'inadempimento del fornitore avrebbe dovuto essere agevolmente riscontrabile dai documenti versati agli atti del procedimento.

Ha chiarito che nei casi di effettiva, provata e confermata inadempienza del fornitore, l'intermediario ha provveduto di propria iniziativa alla risoluzione del contratto di finanziamento ed al rimborso ai clienti delle rate già corrisposte.

Ha, poi, sottolineato l'accettazione da parte del ricorrente, protrattasi per ben due anni, del presunto lamentato inadempimento, senza che lo stessa abbia mai lamentato verso nessuno i presunti inadempimenti. Per di più, il ricorrente ha continuato a corrispondere regolarmente le rate pattuite.

Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

In sede di repliche il ricorrente ha precisato che il contratto di finanziamento è legato ad un contratto che ha ad oggetto la fornitura e l'installazione di beni, collegato alla fornitura di una consistente quota di energia, elemento che lo ha indotto ad aderire all'operazione economica. Inoltre, ha rilevato di avere continuato a pagare le rate del finanziamento per non incorrere in conseguenze spiacevoli.

Ha contestato la documentazione contrattuale del fornitore, sostenendo che il suo consenso fosse viziato al momento della sottoscrizione, evidenziando che l'intermediario nulla produce in proposito al rapporto di fornitura.

Ha motivato il ritardo nell'attivazione spiegando che per il perfezionamento dei contratti si è interfacciato soltanto con il venditore a domicilio del fornitore, pertanto ha impiegato tempo per risalire a chi fosse il suo interlocutore.

Pertanto, ritiene l'intermediario tenuto a rispondere dell'operato del proprio partner commerciale.

A riprova del grave inadempimento del fornitore richiama la notorietà della vicenda che ha riguardato tale società, anche a livello mediatico, indirizzando lo stesso ABF all'accoglimento dei ricorsi.

In sede di controrepliche l'intermediario ribadisce che, in caso di effettiva e provata inadempienza del fornitore, ha provveduto alla risoluzione del contratto di finanziamento ed al rimborso ai clienti delle rate già corrisposte o ha avanzato proposte di conciliazione bonaria consistenti in una riduzione dell'importo totale finanziato nei casi di parziale inadempimento.

Evidenzia nuovamente che le memorie del ricorrente non producono alcuna prova circa l'asserita gravità dell'inadempimento relativo alla fornitura ed installazione dei beni, ma ricalcano quelle già ricevute per tutti gli altri ricorsi dello stesso avvocato con riferimento ad una fornitura di energia elettrica oggetto di un'offerta promozionale che nulla ha a che vedere con il contratto di vendita finanziato dall'intermediario.

Ritiene, pertanto, che non sussistano i presupposti per invocare l'applicazione dell'art. 125 *quinquies* TUB.

DIRITTO

Nel merito della controversia deve essere specificato quanto appresso.

L'11 luglio 2022 il ricorrente stipulava con una società fornitrice un contratto denominato *Progetto ecobonus*, il cui oggetto era così individuato "*Domotic Building Automation; Caldaia 34 kw; Valvole*". Nella prima pagina del contratto, in basso a sinistra, vi è un riquadro che richiama un finanziamento di n. 120 rate a tasso zero per garantire quella parte del corrispettivo (euro 8.855,00) non coperta dalla cessione del credito.

Il ricorrente dichiara che il contratto di cui sopra è collegato ad un altro contratto, denominato *Accordo promozionale*, per la fornitura di 25.000 kWh di energia.

Questo secondo contratto è stato sottoscritto nella medesima giornata, ma la controparte sembrerebbe una società diversa da quella del primo contratto.

Secondo la tesi di parte ricorrente, la connessione tra i due contratti sarebbe stata tale che il ricorrente si determinava a perfezionare l'operazione economica soprattutto per accedere a tale promozione.

Come già esposto, parte del corrispettivo dovuto per il primo contratto era pagata mediante l'accensione in data 20.7.2022 di un finanziamento con la resistente. Trattasi di un prestito finalizzato, in cui l'individuazione del bene/servizio è "*detrazione climatizzazione*".

Secondo l'intermediario tale dicitura espliciterebbe il collegamento unicamente con il primo contratto di fornitura, mentre sarebbe da escludersi il collegamento negoziale con il contratto relativo alla fornitura di energia, di cui era all'oscuro.

L'intermediario del credito è individuato nella società fornitrice del primo contratto.

In proposito, il ricorrente deduce un grave inadempimento per entrambi i contratti di fornitura.

Non produce documentazione a supporto, ritenendo che trattasi di un fatto notorio, dal momento che tale tipologia di contratti ha già interessato in più occasioni i Collegi ABF.

Allega la diffida inviata il 22.5.2024 alla società fornitrice intestataria del primo contratto e ritiene che siano quindi integrati i presupposti per la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 125 *quinquies* TUB.

L'intermediario, in proposito, ha eccepito l'assenza di prova circa il preteso inadempimento, cui consegue l'insussistenza per la declaratoria di risoluzione del rapporto contrattuale.

E' noto al riguardo - come riconosciuto dallo stesso Collegio di coordinamento con decisione n. 12645/2021 - che l'art. 125 *quinquies* TUB riconosce al consumatore il diritto di risolvere il contratto di prestito finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) la previa messa in mora del fornitore;

b) l'inadempimento del fornitore di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Ed in tale solco interpretativo, lo stesso Collegio di Coordinamento ha specificato che *nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 125-quinquies del T.U.B. incombe sul ricorrente l'onere di provare l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore. Al fine di accertare il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito, il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulla base delle risultanze acquisite, se, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c.*"

Orbene, se da un lato è pacifica l'esecuzione della prestazione, non risulta in alcun modo documentato l'inadempimento del fornitore.

Né tantomeno sussiste prova – evidentemente – della *non scarsa importanza dell'inadempimento* (rquisito necessario per l'applicazione dell'art. 125 quinquies del TUB).

A completamento della disamina, va rilevato che risulta controverso se la fornitura di energia rientri tra le prestazioni del contratto di fornitura cui si collega il prestito finalizzato (come sostenuto dalla parte ricorrente), oppure ne sia estranea (come affermato dall'intermediario). Ciò al fine valutare o meno la sua eventuale mancata erogazione quale inadempimento del fornitore.

Sul punto, si osserva anzitutto che, in base all'art. 121, comma 1, lett. b) TUB, l'art. 125-quinquies TUB non trova applicazione ai "contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile". Il che esclude in nuce che possa ritenersi sussistente un collegamento rilevante ai sensi dell'art. 125 quinquies TUB con riferimento alla fornitura di gas.

Aggiungasi, infine, che non potrebbe neanche – in limine litis – pronunciarsi la risoluzione parziale del contratto di credito finalizzato, avendone parte ricorrente domandato la risoluzione integrale.

Sotto ogni profilo lo si esamini, il ricorso appare infondato

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE